



COMUNE di PARABIAGO

PROVINCIA DI MILANO

Cap. 20015 - P.za della Vittoria, 7 - Tel. 0331/406011 – Fax. 0331/552750

C.F. 01059460152

**SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
SEZIONE DISTACCATA DI VIA OVIDIO, 17**

**REGOLAMENTO PER L'APERTURA E IL
FUNZIONAMENTO DI SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE,
VLT E SIMILI, NONCHÉ PER L'INSTALLAZIONE DI
APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI,
SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA
INTRATTENIMENTO E SVAGO**

**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale
N. 66 del 18-12-2014**

SOMMARIO

INDICE GENERALE

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Obiettivi
- Art. 4 - Adempimenti amministrativi per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di sale giochi
- Art. 5 - Adempimenti amministrativi per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di sale scommesse, vlt e simili
- Art. 6 - Disposizioni comuni a entrambe le tipologie di attività
- Art. 7 - Subingresso
- Art. 8 - Requisiti di ammissibilità per l'insediamento delle sale giochi e sale scommesse
- Art. 9 - Limiti alla nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e per l'insediamento delle sale giochi e sale scommesse;
- Art. 10 - Adempimenti amministrativi per l'installazione e l'attivazione di apparecchi da gioco all'interno di esercizi pubblici di somministrazione ed altre attività commerciali
- Art. 11 - Orari
- Art. 12- Obblighi dei titolari
- Art. 13 - Sanzioni
- Art. 14 - Revoca e sospensione delle Autorizzazioni
- Art. 15 - Disciplina transitoria
- Art. 16 - Norme finali
- Art. 17 - Entrata in Vigore e approvazione

ART. 1 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) T.U.L.P.S.: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.06.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di attuazione;
 - b) SALA GIOCHI: uno o più locali, funzionalmente collegati e destinati all'intrattenimento di persone mediante la messa a disposizione di giochi leciti, apparecchi elettrici o elettronici di svago e similari come attività esclusiva o prevalente;
 - c) SALA SCOMMESSE: uno o più locali collegati e destinati all'intrattenimento di persone tramite l'attività di raccolta di scommesse su competizioni ippiche e sportive, ovvero sale nelle quali sono installati apparecchi e/o sistemi di gioco VLT (Video Lottery Terminal) e simili;
 - d) GIOCHI LECITI: biliardo, bowling, carte, giochi da tavolo, videogiochi, flipper, calcio balilla e giochi similari disciplinati dall'art. 110 del T.U.L.P.S. e dalle disposizioni nazionali, regionali in materia;
 - e) SORVEGLIABILITÀ: caratteristiche strutturali che i locali devono possedere al fine di consentire in qualsiasi momento lo svolgimento dell'attività di vigilanza da parte delle autorità competenti;
 - f) APPARECCHI: congegni da divertimento ed intrattenimento in esercizio quando sono collegati per il tramite di un punto di accesso ubicato in un punto di vendita, censito come tale nella banca dati di AAMS, ovvero i videoterminali tramite il sistema di gioco VLT, risultino abilitati alla raccolta di gioco ai sensi di legge.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. A norma dell'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.06.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del relativo regolamento di attuazione, il presente regolamento disciplina l'apertura, il trasferimento, le modificazioni e la cessazione delle sale giochi, ovvero delle attività esercitate in locali allestiti in modo esclusivo e/o prevalente per lo svolgimento di giochi leciti;
2. A norma dell'art. 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.06.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del relativo regolamento di attuazione, il presente regolamento disciplina l'insediamento e/o l'inizio dell'attività, il trasferimento, le modificazioni e la cessazione delle sale scommesse, delle agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, delle sale nelle quali sono installati apparecchi e/o sistemi di gioco VLT (Video Lottery Terminal) e simili.

ART. 3 – OBIETTIVI

1. Il Comune, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito avvenga nel rispetto dei limiti di sostenibilità dell'ambiente circostante, sia dal punto di vista urbanistico, viabilistico,

di quiete pubblica e di tutela di determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da gioco d'azzardo patologico (GAP), instaurando un corretto rapporto con l'utenza;

2. Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente regolamento si uniformano ai seguenti principi:
 - a) libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'art. 41 della Costituzione;
 - b) tutela dell'ordine pubblico, della viabilità, della salute, della quiete della collettività e della corretta pianificazione e sviluppo urbanistico delle attività economiche;
3. I vincoli imposti sulla base del presente atto sono diretti alla tutela:
 - a) dell'ordine pubblico e della sicurezza della collettività;
 - b) del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili, delle aree e delle prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie richieste per dette attività;
 - c) della quiete della collettività;
 - d) di prevenzione e di contrasto della dipendenza da GAP;
 - d) della viabilità e del corretto ed equilibrato accesso alle attività economiche disciplinate dal presente regolamento, da parte degli avventori.
4. Con il presente regolamento vengono richiamati e ribaditi i requisiti strutturali, urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, di viabilità e traffico indispensabili per l'esercizio dell'attività, previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

ART. 4 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER L'APERTURA, IL TRASFERIMENTO E L'AMPLIAMENTO DI SALE GIOCHI

1. Per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento dell'attività di sala giochi, è necessaria la presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di cui all'art. 19 della Legge 241/90 e s.m.i.;
2. L'Amministrazione verifica la sussistenza dei requisiti e presupposti previsti dalle leggi di riferimento oltre che dal presente regolamento nel rispetto della procedura prevista dal medesimo articolo di legge;
3. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti nel termine di 30 giorni dal ricevimento della Segnalazione, il Comune potrà adottare motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, qualora possibile, si provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento del divieto medesimo;
4. Le Segnalazioni di cui al comma 1 del presente articolo devono essere presentate allo Sportello Unico per le Attività produttive (SUAP) del Comune in modalità telematica (tramite il Portale predisposto dall'Amministrazione Comunale) corredate dalla seguente documentazione:
 - a) autocertificazione delle generalità complete del richiedente ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche, della ragione sociale, della denominazione, della sede, delle generalità complete del legale rappresentante, del codice fiscale e della partita IVA se trattasi di società;
 - b) copia del Documento di Identità del richiedente e/o del legale rappresentante della Società;

- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'ubicazione dell'esercizio, comprensiva dell'insegna nonché delle caratteristiche del locale come richieste dalle norme vigenti per l'esercizio dell'attività;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei dati descrittivi del locale con particolare riferimento alla superficie utile ed alla superficie destinata ai giochi;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla tipologia dei giochi da installare, nonché della natura e del numero degli apparecchi da intrattenimento da installare;
- f) autocertificazione concernente il possesso da parte dell'imprenditore individuale, o dei legali rappresentanti della persona giuridica, dei requisiti morali previsti dall'art. 11 del T.U.L.P.S. ai fini dell'esercizio dell'attività;
- g) dichiarazione di impegno del richiedente al rispetto delle disposizioni previste nel presente Regolamento.

5. Oltre a quanto previsto al precedente comma 4, alla Segnalazione devono essere allegati:

- a) copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
- b) copia del certificato/dichiarazione di agibilità dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- c) n. 1 planimetria dei locali in scala 1:100 o 1:50, timbrata e firmata da un tecnico abilitato, indicante la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche e l'ubicazione dei parcheggi privati e pubblici ove previsti;
- d) documentazione tecnica di previsione di impatto acustico, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n° 447, con facoltà di far ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 8, comma 5, della suddetta legge nel caso in cui non vengano superati i limiti di emissione di cui alla zonizzazione acustica comunale e l'orario di apertura del locale non comprenda il periodo notturno compreso tra le ore 22.00 e le ore 06.00 del giorno successivo;
- e) documentazione tecnica attestante il rispetto delle norme di sicurezza (antincendio e gestione emergenza luoghi di lavoro);
- f) copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia.

ART. 5- ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER L'APERTURA, IL TRASFERIMENTO E L'AMPLIAMENTO DI SALE SCOMMESSE, VLT E SIMILI

1. Per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di sale scommesse, VLT e simili, ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S., è necessario ottenere l' Autorizzazione da parte della Questura competente per territorio;

2. In ogni caso e a prescindere da quanto stabilito al precedente comma, una volta ottenuta l'autorizzazione dalla Questura, l'avvio dell'attività è subordinato all'effettiva sussistenza dei presupposti di ammissibilità urbanistica, di sicurezza, igienico-sanitaria viabilistica, meglio descritti all'art. 8 del presente regolamento. In tal caso, ovvero nel rispetto di tali presupposti, il titolare può avviare l'attività previa Segnalazione Certificata di Inizio Attività da inoltrare allo Sportello Unico per le Attività Produttive con gli adempimenti e le modalità stabilite dal precedente art. 4.

ART. 6 – DISPOSIZIONI COMUNI A ENTRAMBE LE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ

1. Il titolare, nel caso intenda avvalersi di un proprio rappresentante nella gestione della sala giochi o della sala scommesse, dovrà presentare al momento dell'istanza o successivamente con SCIA, autocertificazione relativa all'intervenuta nomina del rappresentante allegando documentazione da cui risultino le generalità, il consenso del rappresentante e il possesso dei requisiti morali;
2. Se presente anche un'area di somministrazione, questa dovrà essere accessoria all'esercizio del gioco o di sala scommesse e per la sua attivazione, contestualmente alla SCIA per l'esercizio dell'attività di sala giochi ovvero di sala scommesse, dovrà essere presentata la relativa Segnalazione Certificata di Inizio Attività, nel rispetto delle normative vigenti in materia.

ART. 7 – SUBINGRESSO

1. Il subingresso senza modifiche, fatte salve le determinazioni della Questura relative alle Autorizzazioni dalla stessa rilasciate, e/o la cessazione definitiva dell'attività di sala giochi è soggetta a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da inviare in modalità telematica al SUAP del Comune;
2. In caso di subentro in un'azienda o ramo di azienda, la SCIA deve essere presentata al SUAP entro 30 giorni dall'atto notarile, pena la decadenza dal diritto al subentro;
3. Come disposto dall'art. 12 - bis del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, in attesa della presentazione della SCIA, può continuare l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte;
4. E' disposta la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il legale rappresentante è privo dei requisiti soggettivi di cui all'art. 11 T.U.L.P.S., fatto salvo il maggior termine previsto, per le attività ricettive, dall'art. 17 - ter T.U.L.P.S..

ART. 8 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ PER INSEDIAMENTO DELLE SALE GIOCHI E SALE SCOMMESSE

1. Le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano delle Regole (PdR) del vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) individuano nel Titolo Terzo il sistema insediativo articolandolo in diversi ambiti denominati "Tessuti" ai quali si fa riferimento per l'ammissibilità o meno di tali attività precisando inoltre che l'elaborato denominato PGT 2 - Definizioni Generali - del vigente PGT classifica tali attività nella categoria Commerciale UC con la destinazione d'uso UC 8;

2. Ai fini dell'inoltro delle SCIA relative all'insediamento, al trasferimento delle attività di sala da gioco e sala scommesse (ovvero VLT e simili) sono stabiliti i seguenti presupposti:
- rispetto delle limitazioni, dei vincoli e delle prescrizioni stabiliti dalla normativa regionale in materia, in particolare dalla L.R. 8/2013 e relative norme di attuazione;
 - ammissibilità urbanistica della attività nella zona del PGT considerata;
 - possesso da parte dell'imprenditore individuale o dei legali rappresentanti della persona giuridica, dei requisiti morali previsti dal T.U.L.P.S., delle leggi di Pubblica Sicurezza previsti per l'esercizio dell'attività;
 - disponibilità dei locali in cui si intende insediare l'attività;
 - agibilità dei locali in cui si intende insediare l'attività;
 - rispetto delle disposizioni di legge relative all'inquinamento acustico con riferimento ai limiti di zonizzazione comunale;
 - rispetto delle norme di sicurezza, antincendio e gestione emergenza luoghi di lavoro, nonché delle norme sulla sorvegliabilità dei locali;
 - rispetto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche relativamente all'accessibilità ed a qualsiasi altra disposizione in materia;
 - per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia, ove richiedenti, prova dell'essere in regola con le norme regolanti il soggiorno.
3. Oltre a quanto sopra elencato, l'apertura della sala giochi, della sala scommesse, VLT e simili, è subordinata alla dimostrazione e al soddisfacimento degli standard a parcheggio come richiesti nella singola zona dal PGT per questi di tipi di insediamenti;
4. I presupposti previsti nel presente articolo per la presentazione della SCIA di apertura di una sala giochi o di una sala scommesse, VLT e simili, sul territorio comunale devono essere tutti riscontrati esistenti;
5. Anche nell'ipotesi in cui sia stata rilasciata dalla Questura la licenza ex art. 88 T.U.L.P.S., nel caso in cui fosse verificata l'insussistenza dei requisiti stabiliti dal presente regolamento ed in particolare dei presupposti stabiliti al presente articolo, il Comune potrà adottare i provvedimenti di divieto di cui al precedente art. 4 del presente regolamento.

ART. 9 – LIMITI ALLA NUOVA COLLOCAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO D'AZZARDO LECITO E PER L'INSEDIAMENTO DELLE SALE GIOCHI E SALE SCOMMESSE

1. È vietata la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, l'insediamento di sale giochi, sale scommesse e simili, ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi definiti "sensibili", come disposto dalla L.R. n. 8/2013 e relative norme di attuazione e nel seguito specificati:
- 1) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
 - 2) luoghi di culto;
 - 3) impianti sportivi;
 - 4) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
 - 5) strutture ricettive per categorie protette;
 - 6) luoghi di aggregazione giovanile;

7) oratori.

Nell'allegato elaborato grafico sono precisati tali luoghi sensibili presenti nel territorio comunale con le relative distanze calcolate come specificato nel seguente comma;

2. Ai fini del calcolo della distanza di cui al punto 1, si stabilisce che la stessa debba essere individuata nel raggio di 500 metri a partire da baricentro ovvero dall'ingresso del luogo sensibile, considerando la soluzione più restrittiva tra le due;
3. Sono esclusi dalle presenti determinazioni gli apparecchi già installati lecitamente dai titolari di esercizi commerciali o altre esercizi aperti al pubblico;
4. Sono esclusi altresì gli apparecchi di cui al punto precedente, che successivamente alla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di cui all'Allegato A) della D.G.R. n. X/1274 del 24-01-2014, siano oggetto di sostituzione per ragioni tecniche o di vetustà o per modifiche imposte da leggi e regolamenti;
5. Il divieto di cui al comma 1 si applica nel caso di trasferimento di esercizio nei quali siano già installati i giochi, ovvero di sala giochi o scommesse e simili, in un locale sito ad una distanza inferiore a 500 metri da luogo sensibile calcolata come stabilito al precedente punto 2 del presente articolo.

ART. 10 –ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER L'INSTALLAZIONE E L'ATTIVAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO ALL'INTERNO DI ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE ED ALTRE ATTIVITA' COMMERCIALI

1. Trova applicazione il presente articolo ai casi in cui l'area adibita a giochi non sia prevalente rispetto alle altre destinazioni dell'esercizio;
2. Sono da considerarsi esercizi in cui l'attività di gioco è prevalente, e pertanto assimilabili a quelli con attività di gioco esclusiva, gli esercizi che presentino le seguenti caratteristiche:
 - l'area destinata all'attività di gioco di dimensione maggiore, in termini di superficie, rispetto a quella destinata ad altre attività;
 - dall'insegna risulti chiaramente la destinazione all'attività di gioco, e l'eventuale riferimento all'attività di somministrazione non risulti autonomo rispetto all'attività di gioco;
 - l'accesso all'area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l'offerta di gioco;
 - l'attività di somministrazione avvenga esclusivamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa;
3. I titolari di esercizi pubblici in possesso di autorizzazione o di SCIA correttamente presentata, qualora volessero installare apparecchi automatici da gioco di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. nei propri esercizi, potranno farlo, nel rispetto delle limitazioni, dei vincoli e delle prescrizioni stabiliti dalla L. R. n. 8/2013 e relative norme di attuazione precisate al precedente art. 9, in forza del medesimo titolo posseduto senza dover richiedere un'ulteriore analogo provvedimento;
4. All'interno degli altri esercizi, siano essi commerciali ovvero ricettivi, così come indicato dalle vigenti normative statali regolanti la materia e definiti periodicamente

dal Ministero dell'Economia, è possibile installare e attivare apparecchi da gioco lecito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 comma 6 lett. a) e 7 del T.U.L.P.S., previa presentazione di idonea SCIA nel rispetto delle limitazioni, dei vincoli e delle prescrizioni stabiliti dalla L. R. n. 8/2013 e relative norme di attuazione precisate al precedente art. 9;

5. Ai fini del calcolo della superficie, non si considera superficie utile ai fini della valutazione del contingentamento quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, fisicamente e permanentemente separati dall'area del punto di vendita;
6. Il numero inderogabile di apparecchi installabili in relazione alla diversa tipologia di punto vendita è stabilito periodicamente dalle norme statali vigenti in materia;
7. Gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 e 7 del T.U.L.P.S., non possono, in alcun caso, essere installati nei punti di vendita qualora gli stessi si trovino all'interno di luoghi di cura, istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto;
8. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno, e comunque al di fuori degli spazi all'uso delimitati e sorvegliati dei punti di vendita;
9. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) e b) del T.U.L.P.S. deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni, tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio;
10. Nei locali nei quali si svolge la pratica del gioco deve essere esposta la SCIA presentata al Comune, l'Autorizzazione del Questore e la tabella dei giochi proibiti predisposta dal Questore, nella quale, sono indicati i giochi d'azzardo e quelli vietati per motivi di pubblico interesse;
11. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 e 7, del T.U.L.P.S. devono essere permanente esposti, in modo visibile al pubblico il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte in modo chiaro e ben visibile al pubblico le informazioni relative al costo della partita al funzionamento del gioco alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi;
12. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "casinò" in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto del gioco d'azzardo. Inoltre:
 - Le vetrine non potranno essere oscurate tramite l'applicazione di vetrofanie di qualsiasi tipo e non potranno essere utilizzate vetrate a specchio o oscurate;
 - Le insegne sono ammesse sul cassonetto qualora presente nella riquadratura della vetrina, o in assenza dello stesso, con analoghe dimensioni (altezza max cm. 40) e ubicazione sempre e solo nella riquadratura della vetrina;
 - Sono vietate le insegne luminose, illuminate, elettroniche, lampeggianti e dinamiche e qualsiasi installazione di manufatti luminosi o illuminati;

13. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono essere applicate sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.. Le stesse formule devono essere riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S. nonché nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici e non sportivi;

Per evitare che la degenerazione del gioco provochi nei soggetti più vulnerabili pericolose forme di assuefazione, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P..

ART. 11 – ORARI

Gli orari di apertura delle sale giochi e delle sale scommesse, VLT e simili, potranno essere stabiliti mediante apposita ordinanza emessa dal Sindaco, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, così come previsto dall'art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000.

ART. 12 – OBBLIGHI DEI TITOLARI

1. I titolari delle sale giochi e delle sale scommesse, VLT e simili, devono:
 - a) comunicare al Comune prima dell'inizio dell'attività l'orario adottato con l'indicazione dell'eventuale giornata di riposo settimanale;
 - b) rendere noto al pubblico l'orario adottato e l'eventuale giorno di chiusura con l'apposizione di idoneo cartello visibile all'interno e all'esterno del locale;
 - c) comunicare preventivamente, almeno 5 (cinque) giorni prima, al Comune l'eventuale modifica dell'orario di apertura e chiusura;
 - d) comunicare al Comune la chiusura temporanea dell'esercizio qualora la stessa si protragga per oltre 30 giorni, osservare l'orario prescelto e comunicato al Comune;
 - e) esporre in luogo ben visibile al pubblico la tabella dei giochi proibiti;
 - f) mettere a disposizione del pubblico e degli organi di vigilanza il regolamento dei singoli giochi.

ART. 13 – SANZIONI

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza di cui al R.D. 773 del 18.6.1931, sono punite a norma degli artt. 17-bis, 17-ter, 17-quater e 110 del medesimo;
2. Le violazioni alle norme statali e regionali regolanti la materia sono punite con le sanzioni espressamente previste;
3. L'inosservanza di una delle prescrizioni e norme del presente regolamento determina l'applicazione della sanzione pecuniaria da Euro 25 a Euro 500;

4. L'inottemperanza a quanto previsto nel presente regolamento in osservanza delle disposizioni dettate dal D.L. n. 158/2012, come convertito dalla legge 189 dell'08.11.2012, verrà sanzionato secondo quanto ivi prescritto;
5. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge n. 689 del 24.11.1981;
6. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione incorra, nell'anno solare, in più di tre violazioni, potrà essere disposta la sospensione dell'autorizzazione o titolo ottenuto, in considerazione anche della gravità delle violazioni, fino ad un massimo di 30 giorni;
7. Ai sensi dell'art. 110, comma 10, del T.U.L.P.S. se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110, comma 9, è titolare di licenza di pubblico esercizio, l'autorizzazione potrà essere sospesa per un periodo da uno a 30 giorni ed in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'art. 8 - bis della L. 689/81, potrà essere revocata, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal Questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88 T.U.L.P.S.;
Per quanto non previsto nel presente atto, vale quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia.

ART. 14 – REVOCA E SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, quando:
 - a) il titolare perda i requisiti morali;
 - b) l'attività venga sospesa per un periodo superiore ad un anno;
 - c) il locale perda i requisiti di sorvegliabilità di cui all'art. 153 del reg. di esecuzione del T.U.L.P.S.;
 - d) il locale perda i requisiti urbanistici, edilizi, igienico-sanitari prescritti dalle norme vigenti e dal presente regolamento;
 - e) il titolare attivi la licenza in violazione del periodo di sospensione della stessa;
 - f) il titolare incorra in una nuova violazione, dello stesso genere di quella che ha determinato la sospensiva, nell'arco di due anni solari;
2. Se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110, comma 9, del T.U.L.P.S. (produzione, importazione, distribuzione od installazione di apparecchi da intrattenimento non conformi alla normativa o sprovvisti di titolo autorizzatorio) è titolare di autorizzazione ai sensi della L.R. Lombardia n. 6/2010 e s.m.i., essa è sospesa per un periodo da 1 a 30 giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'art. 8 - bis della L. 689/1981, è revocata con ordinanza motivata;
3. Le autorizzazioni o i titoli ottenuti vengono sospesi ed in caso di reiterazione revocate per gravi violazioni delle norme sui limiti d'età per l'accesso ai giochi ed alle attività di intrattenimento o in occasioni di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività;
4. Le autorizzazioni o i titoli ottenuti sono in ogni caso revocati in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato in sede di presentazione delle istanze;

5. Nel caso in cui si verifichi una circostanza per la quale è prevista dalla legge ovvero dal presente regolamento la revoca dell'autorizzazione o del titolo ottenuto, il SUAP comunica l'avvio del procedimento assegnando un termine all'interessato non inferiore a 15 gg. per produrre le proprie osservazioni e controdeduzioni; dopodiché sulla base degli elementi riscontrati, il SUAP emetterà il provvedimento espresso motivato di revoca ovvero di archiviazione.

ART. 15 – DISCIPLINA TRANSITORIA

I criteri previsti nel presente provvedimento si applicano alle nuove richieste/SCIA di apertura, di trasferimento o di ampliamento di sale giochi esistenti. Le autorizzazioni/SCIA rilasciate/presentate prima dell'entrata in vigore dei criteri correnti restano valide fino a eventuale cessazione dell'attività. Fatta salva in ogni caso l'applicazione delle norme riguardanti l'esercizio dell'attività.

ART. 16 – NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto e prescritto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme statali e regionali vigenti in materia, oltre agli strumenti urbanistici per quanto riguarda la compatibilità delle localizzazioni, nonché alla individuazione e al rispetto degli standard edilizi;
2. Resta inteso che ogni modifica e/o adeguamento della normativa nazionale specifica in materia, comporterà l'adeguamento automatico del presente regolamento;
3. La validità del presente documento non ha limiti predefiniti;
4. È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare il presente regolamento.

ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 18-12-2014.
2. Il presente provvedimento sarà consultabile sul sito istituzionale del Comune;
3. Viene abrogata ogni norma incompatibile con il presente regolamento precedentemente emanata da codesto Comune.